



TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Civile

Ai Signori Magistrati del settore civile Sede;

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Sede.

Al Personale Amministrativo tutto Sede;

Oggetto: Prime disposizioni ex d.l. n. 11/2020 relativamente al periodo 9-22-marzo 2020.

Letto il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020, relativo alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

Su indicazione concordate con il Sig. Presidente del Tribunale,

DISPONE

Relativamente al settore civile:

- 1) In attuazione dell'art. 1 comma 1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio.
I magistrati provvederanno tempestivamente, a provvedere – per quanto di loro competenza – a tali rinvii.
- 2) Di regola, le udienze rinviate saranno differite, alle prime udienze successive disponibili (secondo le esigenze di ruolo), ferme peculiarità di specifici procedimenti che richiedono diverse modalità di scaglionamento.
- 3) In ogni caso deve assicurarsi il rinvio quanto più contenuto possibile, comunque prima del periodo feriale, ai procedimenti cautelari e sommari non trattati nel periodo 8-22 marzo c.a. (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori).
- 4) Non sono oggetto di rinvio e vanno trattati anche nel periodo 8-22 marzo i procedimenti indicati all'art. 2.1 lett g) d.l. cit., e in particolare:



- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (per tali devono intendersi quei procedimenti, in genere, ma non solo, ex art. 700 c.p.c. inerenti a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee fondamentali (es. diritto alla salute, diritto alla privacy).

Tali procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato che ne sia titolare, il quale a mezzo della Cancelleria darà comunicazione tempestiva alle parti della conferma della trattazione dei procedimenti medesimi; E' facoltà dei difensori, in via telematica, di richiedere (congiuntamente) il differimento anche di tali procedimenti;

- procedimenti in materia di alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- i TSO.

- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e più in generale tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In particolare i procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c. saranno trattati – tenuto conto della formulazione dell'inciso normativo in cui è inserita – non in ogni caso (e peraltro ordinariamente sono di modesta rilevanza patrimoniale) – ma solo se *“la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*;

-L'individuazione di tali procedimenti non può avvenire d'ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull'impulso di parte. Ne segue che è onere dei difensori depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), che dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il giudice istruttore provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti;

Per le cause di nuova iscrizione, per le quali non è già individuato il giudice istruttore e per quelle collegiali, la dichiarazione d'urgenza è resa, con le modalità surrichiamate, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della sezione civile, su delega dello stesso Presidente del Tribunale;

Le udienze per i procedimenti non rinviati saranno tenute dai magistrati titolari dei procedimenti medesimi, che cureranno anche l'indicazione dell'orario di trattazione, assicurando il rispetto delle vigenti misure di sicurezza;

Saranno normalmente evasi tutti i procedimenti di VG per i quali non è prevista udienza;

Con riferimento alle attività di vendita e in generale alle attività tutte degli ausiliari del g.e., non espressamente disciplinate dal d.l., fermo restando che quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.), pertanto da rinviare in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1 del d.l., con conseguente e necessaria sospensione di tutte le attività degli ausiliari connesse in ogni caso alle udienze dinanzi al g.e. o di vendita dinanzi al professionista delegato, ritenuta altresì la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio, si rimette ai GG EE d'intesa con il presente di sezione le ulteriori specifiche determinazioni in ordine ai procedimenti esecutivi, che devono necessariamente tenere conto delle diverse fasi e attività, in cui si svolgono e dei diversi soggetti che vi partecipano, che vanno rapportate alla necessaria direzione da parte del G.E.;

che del pari, relativamente alle vendite fallimentari, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 31 maggio 2020, si rimette ai GG DD d'intesa con il presente di sezione le ulteriori specifiche determinazioni in ordine a detti procedimenti;

Ragusa, 10. 03.2020

Il Presidente di Sezione Civile

Dott. Massimo Pulvirenti

